# REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARI

La **TARI** (tassa rifiuti) è stata introdotta dall’art. 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sostituzione dei precedenti prelievi TARSU e TIA; essa è entrata in vigore in tutti i comuni del territorio nazionale dal 1/01/2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il Comune approva il regolamento della TARI e determina annualmente le tariffe, dalla cui applicazione si deve ottenere la copertura dell’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza “domestica” e “non domestica”.

L’importo che ogni utente deve pagare tiene conto, oltre che della superficie dell’immobile, anche del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e di coefficienti di produzione specifici dell’attività svolta (per le attività).

# MODALITÀ DI CALCOLO

Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e sono entrambe composte da:

1. una ***quota fissa***, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
2. una ***quota variabile***, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e d’esercizio, compresi i costi di smaltimento.

***Utenze domestiche*** *(nel cui ambito rientrano tutte le abitazioni civili):*

* la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. n° 158/1999;
* la quota variabile della tariffa è determinata considerando unitariamente l’abitazione e le pertinenze, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. n° 158/1999;
* per i soggetti ***non residenti*** nel Comune di Piateda, occorre fare riferimento all’art. 13 comma 5 del Regolamento TARI che testualmente recita “*Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone non residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a n. 2 (due) componenti il nucleo familiare;*

*Per le abitazioni sparse nelle varie località di montagna (a titolo esemplificativo maggenghi, alpeggi, vecchi nuclei agricoli di montagna ad utilizzo prettamente stagionale, nuclei serviti da viabilità agrosilvopastorale VASP etc.) il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari ad 1 (uno).”.*

***Utenze non domestiche*** *(nel cui ambito rientrano le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio):*

* sono suddivise nelle categorie di attività così come indicate nella Deliberazione d’approvazione delle tariffe, effettuata sulla base del D.P.R. n° 158/1999 e della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, relative all’attività principale o ad eventuali secondarie.

# COM’E’ FATTO L’AVVISO DI PAGAMENTO TARI

La tassa rifiuti viene riscossa con avviso di pagamento che verrà recapitato all’indirizzo dell’utente o tramite mail/PEC. Le scadenze di pagamento sono indicate sull’avviso stesso e le tariffe applicate sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l’anno di riferimento.

Nell’avviso di pagamento inviato all’utenza risultano riportate tutte le voci che compongono la tassa rifiuti quali:

* + importo quota fissa
	+ importo quota variabile
	+ riduzioni o agevolazioni come da regolamento
	+ importo Addizionale Provinciale - Tefa (5%)

**MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 sino a introduzione definitiva del Sistema PagoPA.